



COMUNE DI ISERA

PROVINCIA DI TRENTO
Via A. Ravagni 8 38060 Isera
c.f./p.i. 00203870225
tel. 0464 433792 / fax 0464 432520

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DELLA
"AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE)

N. 31/2019

ORDINANZA

Data 24.06.2019

Prot.n. 3674

Tipo: Temporanea

Validità: 24.06.2019 – 31.10.2019

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Isera già dal 2009 ha posto in essere i monitoraggi sulla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) che ad oggi costituisce una presenza molesta anche nel nostro territorio, pur non provocando allo stato attuale rischi particolari;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato linee-guida per evitare la proliferazione dell'insetto e nel contempo mantenerne sotto controllo la popolazione;

Considerato che, per contenere l'infestazione, l'Amministrazione comunale ha intrapreso una campagna di prevenzione finalizzata al controllo e alla disinfestazione sulle aree pubbliche, nonché una campagna di informazione rivolta a tutta la cittadinanza;

Considerato che la zanzara tigre depone uova che si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, quali piccole raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, innaffiatoi, ecc.;

Ravvisato che, al fine di garantire l'efficacia della campagna di disinfestazione messa in atto dall'Amministrazione comunale si rende necessario estendere, anche alle aree private, l'applicazione delle linee guida comunicate nella sopraccitata campagna;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Visti i risultati delle indagini scientifiche condotte dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, i quali hanno evidenziato come i provvedimenti di prevenzione e gli interventi di disinfestazione, se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia della sopportabilità; ma soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di loro competenza si riuscirà a mantenere l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari della presenza della zanzara tigre;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27.07.1934 n.1265, l'art. 32 della legge n. 833/1978, l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m. ed int.;

Visto l'art. 5 della Legge Provinciale 01.04.1993 n. 10;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n. 3;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di igiene ambientale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 31.07.2012;

Con i poteri conferiti dalla legge ed anche quale Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 24 giugno 2019 e il 31 ottobre 2019

Alla cittadinanza, agli amministratori condominiali e ai titolari di attività economiche in generale:

- **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo favorendo in tal modo la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;
- **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- **di procedere** ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
- **di provvedere** entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- **di introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso dei presidi medico-chirurgici reperibili presso il Comune;
- **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti, appezzamenti di terreno:

- **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
- **di provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti come annaffiatoi, secchi ecc., svuotando la stessa sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
- **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto;

A coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti sopra riportati dovranno a propria cura:

- **svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- **disporre** a piramide gli pneumatici da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;
- **provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso dei presidi medico – chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfestazione dei pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
- **eliminare** gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, questi possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **evitare** ristagni di acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno, e non nelle caditoie l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
- **controllare ed eliminare** la presenza d'acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo ecc;
- **coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano formarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;

- **provvedere** autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie;
- **consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo quando possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);
- **evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con della sabbia e/o ghiaia.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti.

Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri:

- **trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi, evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;
- **riempire** con la sabbia fine a disposizione nei cimiteri, i vasi che contengono fiori finti;
- **usare** per l'annaffiatura dei fiori, l'acqua trattata con i presidi medico-chirurgici presente all'interno degli appositi contenitori messi a disposizione nei cimiteri.

Inoltre particolare cura dovrà aversi da parte di tutte le categorie elencate e sopra indicate compresi i privati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua. I medesimi obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali e altro, fissi e mobili, temporanei o permanenti, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasche, ecc.).

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento (24 giugno – 31 ottobre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedere autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico – chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica.

AVVERTE CHE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte

dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

In caso di inosservanza della presente, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli, gli interessati non provvedano entro 24 ore, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese.

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 250,00 per le infrazioni commesse da privati mentre sarà compresa fra € 50,00 ed € 500,00 per le violazioni da parte di aziende ed ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionalmente al TRGA, Sezione di Trento, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del DPR 21.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

DISPONE

la pubblicizzazione del presente atto mediante:

- affissione all'Albo comunale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- la comunicazione alla cittadinanza con l'affissione dello stesso negli appositi spazi, nonché pubblicata sul sito internet del Comune;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale Alta Vallagarina e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.



Il Sindaco
Enrica Rigotti